

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: Punto 3) Regolamento D.G.R. n. 1905/09
-L.R.30/87-L.R.52/94-D.G.R.3514/96-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER
RIMBORSI AGLI ACCOMPAGNATORI DI ONCOLOGICI – EURO 100.000,00,
CAPITOLO DI SPESA N° 2130710096 - BILANCIO 2021-2023 - ANNUALITA' 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, nonché il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'art. 16/bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di assumere con il presente atto la prenotazione di impegno di spesa per la somma di € 100.000,00 a carico del capitolo di spesa n° 2130710096 in attuazione del punto 3) del regolamento allegato alla D.G.R. n. 1905/09, che disciplina l'attuazione della L.R.30/87-L.R.52/94-D.G.R.3514/96 con riferimento alle provvidenze in favore dei soggetti oncologici, sulla base della stima del fabbisogno necessario per la copertura dei rimborsi nell'anno corrente in riferimento alla spesa storica sostenuta per la misura oggetto del presente atto;
- l'onere finanziario di € 100.000,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento fa carico al capitolo di spesa n° 2130710096 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, sul quale sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto del limite autorizzativo del bilancio;
- trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da risorse proprie afferente il perimetro sanità per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./SIOPE;



- di determinare ai sensi dell'art. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 la codifica della transazione elementare dell'operazione contabile di che trattasi come segue:
13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 0000000000000000 3 4 000;
- si attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;
- i termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stati rispettati.

Il dirigente
(Dott. Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Con la D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 sono state istituite le Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito dei Servizi e con D.G.R. 152 del 24/02/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Masera l'incarico di direzione della P.F. Mobilità Sanitaria, Tempi di Attesa ed Area Extraospedaliera, con competenza, tra l'altro, in materia di provvidenze.

Con la DGR n. 889/2020 è stata deliberata la revisione parziale dell'organizzazione del Servizio Sanità ridistribuendo le competenze assegnate alla P.F. "Accreditamenti" e alla P.F. "Mobilità Sanitaria ed area extraospedaliera" e istituendo una specifica Posizione di funzione denominata "Autorizzazioni" attribuendo a quest'ultima le competenze già rinvenibili all'interno del Servizio Sanità, tra cui quelle concernenti "Contributi provvidenze e indennizzi".

Con la DGR n. 928/2020 è stato conferito l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Autorizzazioni", istituita nell'ambito del Servizio Sanità, al Dott. Marco Nocchi.

L'art. 1 della Legge Regionale 18/06/1987, n° 30, così come modificata dalla L.R. 27/12/1994, n.52, entrambe vigenti sino alla data del 18/04/2019 per l'entrata in vigore della L.R. 18 aprile 2019, n.8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale" il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURM n° 30 (ANNO L) del 18/04/2019, stabiliva che i cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto, tra l'altro, al rimborso di cui alle lett. c) e d):

c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale



accompagnatore, purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria (l' attuale Area Vasta dell' ASUR Marche) ed adeguatamente documentata;

d) al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), nella misura massima del 70% della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b)(corrispondenti a £ 1.500.000, pari ad € 774,69).

L'art. 2 prevedeva che le unità sanitarie locali di residenza dell'assistito (ora Aree Vaste dell' ASUR Marche) fossero autorizzate ad erogare i rimborsi suddetti dietro presentazione della relativa documentazione.

L'art.3 stabiliva che la Giunta Regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali (Aree Vaste- ASUR Marche), provvede al rimborso delle spese sostenute.

Con la deliberazione n° 3514 del 25/11/1996 la Giunta Regionale stabiliva, tra l'altro, che l'onere del rimborso di cui al punto 3) – trasporto e soggiorno dell'accompagnatore la cui presenza sia stata riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata - facesse carico al Fondo ordinario della Regione, indicando che il rimborso sarebbe avvenuto al costo e sarebbe stato disposto con decreto del Dirigente del Servizio Sanità, dietro presentazione degli atti di liquidazione e dei rendiconti trimestrali.

Con la deliberazione n° 1905 del 22/12/2008 la Giunta Regionale aveva adottato la regolamentazione dei rimborsi spese di cui sopra, prevedendo al punto 3 la durata del valore retroattivo delle domande per il periodo di dieci anni.

La L.R. 18 aprile 2019, n.8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale", con entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURM n° 30 (ANNO L) del 18/04/2019 all'articolo 46 - Abrogazioni - ha disposto l'abrogazione delle seguenti leggi regionali: L.R. 18 giugno 1987, n. 30 - Provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico; L.R. 27 dicembre 1994, n. 52 –Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 " Provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico".

La legge di stabilità 2021 è stata promulgata con legge regionale n. 53 del 31/12/2020.

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato adottato con la legge regionale n. 54 del 31/12/2020.

La giunta regionale delle Marche ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2021/2023 con la D.G.R. n° 1674 del 30 dicembre 2020 ed il Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2021-2023 con la D.G.R. n°1675 del 30 dicembre



2020 effettuando la ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; sul capitolo di spesa 2130710096 sono stati iscritti fondi per € 100.000,00.

Con il presente atto si propone di procedere ad assumere la prenotazione di impegno di spesa per la somma di € 100.000,00 a carico del capitolo di spesa n° 2130710096, ammontare corrispondente al totale della disponibilità nella competenza del medesimo capitolo nel Bilancio di previsione 2021-2023 - annualità 2021, in attuazione del punto 3) del regolamento allegato alla D.G.R. n. 1905/09, che disciplina l'attuazione della L.R.30/87-L.R.52/94-D.G.R.3514/96 con riferimento alle provvidenze in favore dei soggetti oncologici, sulla base della stima del fabbisogno necessario per la copertura dei rimborsi nell'anno corrente in riferimento alla spesa storica sostenuta per la misura oggetto del presente atto.

L'onere finanziario di € 100.000,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento fa carico al capitolo di spesa n° 2130710096 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, sul quale sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto del limite autorizzativo del bilancio.

Trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato da risorse proprie afferente il perimetro sanità, per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i...

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./SIOPE.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 e 7, del D.Lgs. 118/2011 è stata determinata la codifica della transazione elementare dell'operazione contabile di che trattasi, come segue:

13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 0000000000000000 3 4 000.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stati rispettati.

Per tutto quanto precede e la sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione del presente provvedimento si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Marco Nocchi)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.

